

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 715/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2011

**recante quindicesima modifica del regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell'11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 elenca le persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche a norma dello stesso regolamento.
- (2) La Commissione è autorizzata a modificare detto allegato, in virtù delle decisioni di esecuzione adottate dal Consiglio per attuare la posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio, dell'11 ottobre 2004, relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) <sup>(2)</sup>. La posizione comune 2004/694/PESC è stata sostituita dalla decisione

2010/603/PESC del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) <sup>(3)</sup>. La decisione di esecuzione 2011/422/PESC del Consiglio <sup>(4)</sup>, attua la decisione 2010/603/PESC.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1763/2004 attua la decisione 2010/603/PESC nella misura in cui è necessaria un'azione a livello dell'Unione. Pertanto l'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 deve essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

*Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

<sup>(1)</sup> GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.

<sup>(3)</sup> GU L 265 dell'8.10.2010, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 188 del 19.7.2011, pag. 19.

*ALLEGATO*

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 la voce seguente è soppressa:

- «14. Mladić, Ratko. Data di nascita: 12.3.1942. Luogo di nascita: Bozanovici, Municipality of Kalinovik, Bosnia-Erzegovina. Nazionalità: (a) Bosnia-Erzegovina, (b) Serbia e Montenegro.»
-